



COMUNE DI TREPZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.

L'anno 2017 e il giorno 30 del mese di settembre alle ore 09:25 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia		X
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi	X	
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena	X	
Elia Elisa		X
Scarpa Massimo	X	
Pezzuto Francesco	X	

Presenti: N° 14 assenti: N° 3. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA TRALDI ANNA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

Rientra in aula il Vice Sindaco dott. Giovanni Chirizzi, Presenti n. 14.

L'argomento viene illustrato dall'Assessore Capodieci Anna Maria, la quale legge relazione a sua firma che viene acquisita agli atti.

I vari interventi sono riportati nel verbale della seduta che sarà allegato appena trasmesso dalla Società di stenotipia; ciò in considerazione dell'urgenza di pubblicazione del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO:

- quanto disposto dal [D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175](#) recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;
- che con il [decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017](#), entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del [D.Lgs. 175/2016](#), come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, il Comune, entro il 30 settembre 2017, deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del [Decreto 175/2016](#) e s.m.i;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
 - di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
 - di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

ovvero in via residuale nei casi in cui l'Amministrazione socia rilevi necessità di contenimento dei costi di funzionamento e/o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del Decreto;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Trepuzzi, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Trepuzzi anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

TENUTO CONTO che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dal Settore Economico-finanziario secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera per costituire parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di Trepuzzi ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di G.C. n. 36 del 30.03.2016 e nel 2015, con deliberazione di G.C. n. 41 del 31.03.2015;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i, di quello adottato nel 2016 e regolarmente pubblicato;

VISTA la [deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR](#) con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato 1" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del [decreto 175/2016](#), deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Trepuzzi;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Trepuzzi non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dal competente Settore economico-finanziario e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dallo stesso svolto in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, come espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a firma del Responsabile di Settore per costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova, quindi, una sua sintesi rappresentativa nella citata relazione e suoi allegati, compilata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con [deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR](#) nel definire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i. ha definito un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo procedere, in base ai criteri di seguito esplicitati, all'alienazione delle partecipazioni detenute:

- nella società **Servizi Pubblici Ambientali SpA**, società mista partecipata al 5%, una volta definiti i rapporti economici diretti relativi ai servizi svolti sul territorio comunale, per le seguenti motivazioni: di fatto non effettua più il servizio per cui fu costituita dal maggio 2017 per effetto del subentro della nuova ditta individuata dalla competente Autorità di bacino con procedura di evidenza pubblica per l'intero territorio di competenza;
- nella società **"Gruppo d'Azione locale Valle della Cupa Nord Salento" srl**, indirettamente partecipata per una

quota del 25,88%, per le seguenti motivazioni: si è costituita in data 23.09.2016 una nuova società, “Gal Valle della Cupa” srl per realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, per accedere alle risorse dell’iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale, per l’accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla Misura 19 e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 (Codice Ateco 82.99.99). Quindi la vecchia società è da liquidare una volta rendicontate le attività di competenza.

RILEVATA la necessità che i servizi e uffici comunali competenti predispongano tutte le procedure amministrative necessarie e adeguate per procedere all’alienazione delle partecipazioni in conformità a quanto previsto nella presente deliberazione entro un anno dalla data di approvazione della stessa;

CONSIDERATO che la mancanza o invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace il conseguente atto di alienazione delle partecipazioni nello stesso individuate come da alienare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi di del Tuel;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario ai sensi dell’art. 49 del Tuel in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Massimo Scarpa), astenuti n. 2 (Manca Simona Maddalena, Pezzuto Francesco), espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- I. di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Trepuzzi alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del [D.Lgs. 175/2016](#)) individuandole come da documento “Allegato A” predisposto secondo lo schema previsto dalla deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
- II.** di individuare nella relazione alla revisione straordinaria delle società partecipate, come allegata al presente atto, le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione e/o alienare, per le motivazioni e con i tempi e modalità ivi indicate per ciascuna di esse;
- III.** di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
- IV.** di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- V.** di stabilire che agli amministratori del Consorzio denominato “Nord Salento – Valle della Cupa” direttamente partecipata dal Comune e detentrica a sua volta della partecipazione nella società G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento srl, partecipata indiretta oggetto di proposta di liquidazione, sia trasmessa copia della presente deliberazione affinché si proceda con quanto in questa sede disposto ed in conformità alle condizioni illustrate nel presente atto e nell’allegata relazione;
- VI.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VII.** che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del [D.L. n. 90/2014](#) e s.m.i e dell’art. 24 c. 1 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;
- VIII.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- IX.** di rendere, altresì, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Massimo Scarpa), astenuti n. 2 (Manca Simona Maddalena, Pezzuto Francesco), immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA TRALDI ANNA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA TRALDI ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE